

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4316

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**e col Ministro delle politiche agricole e forestali**

(DE CASTRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1999

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra  
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  
Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Testo della Convenzione .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Finalità della Convenzione è quella di promuovere la cooperazione tra i servizi ufficiali degli Stati contraenti nel campo della medicina veterinaria, mediante l'informazione e il confronto sulle relative tematiche, sulle acquisizioni e gli sviluppi, sia scientifici che tecnici, nonchè sulla ricerca anche applicata alle produzioni.

La stipula della Convenzione consentirà la definizione delle procedure relative alle importazioni, alle esportazioni ed ai transiti di animali vivi e dei prodotti di origine animale, con beneficio dell'interscambio commerciale.

Verrà, inoltre, ad essere attuato un generale rafforzamento della tutela della salute pubblica e della salvaguardia della sanità animale, attraverso il periodico e reciproco scambio di ogni informazione epidemiologica e delle misure sanitarie restrittive, eventualmente adottate nei rispettivi territori, che consentiranno la preventiva e generale valutazione degli eventuali rischi, nonchè la tempestiva sospensione, anche unilaterale, dell'interscambio commerciale di animali vivi e di prodotti di origine animale, nel caso di presenza o di semplice sospetto di focolai di malattie o rischi immediati per la salute umana o animale.

In particolare:

L'articolo 1, prevede la promozione, tra i due Paesi, di forme di collaborazione tra i rispettivi servizi veterinari, lo scambio di funzionari finalizzato ad un aggiornamento delle conquiste scientifiche, lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti, nonchè dei metodi di lotta contro le malattie animali.

L'articolo 2, stabilisce che le Parti contraenti si impegnano a fornire reciproca-

mente le informazioni concernenti la comparsa di focolai di malattie che possa costituire pericolo per la salute animale e la salute pubblica e le relative misure adottate.

L'articolo 3, dispone che dovranno essere definite, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, le disposizioni che regolano l'importazione e il transito di animali vivi, fatti salvi gli impegni derivanti dall'appartenenza ad istituzioni e organismi internazionali.

L'articolo 4, impegna, al comma 1, le Parti a sospendere, nelle zone in cui si sia verificato un focolaio di malattia, l'invio di animali e di prodotti di origine animale; al comma 2, è stabilito che i principi e le modalità per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6.

L'articolo 5, prevede, al comma 1, in caso di rischio serio e immediato per la salute pubblica o per la sanità animale, la possibilità di una delle Parti, previa comunicazione, di adottare le misure di salvaguardia relative necessarie; al comma 2, si prevede l'impegno di riesaminare le misure adottate ai sensi del comma 1, mediante reciproca consultazione, e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

L'articolo 6, istituisce, al comma 1, la Commissione veterinaria mista italo-tunisina, costituita dai Direttori generali e dai funzionari competenti dei servizi veterinari degli istituti di ricerca e diagnosi; al comma 2, è prevista la riunione, almeno una volta l'anno, della stessa, alternativamente a Roma e Tunisi e la possibilità di costituire gruppi di esperti con compiti specifici.

L'articolo 7, fissa, al comma 1, l'entrata in vigore della Convenzione dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento

delle formalità interne dei Paesi contraenti; al comma 2, è fissata la durata della Convenzione per 5 anni, rinnovata tacitamente per lo stesso periodo, fatta salva la possibilità di rinuncia, da notificarsi nei 6 mesi precedenti la scadenza.

L'articolo 8, stabilisce, al comma 1, che le disposizioni della Convenzione, previo accordo tra le Parti possono essere emendate e modificate; al comma 2, è stabilita la redazione della Convenzione stessa in duplice copia, le quali fanno entrambi fede.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia in materia di cooperazione nel campo della sanità veterinaria, comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista (articolo 6) che si riunirà alternativamente in Tunisia ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio a Tunisi di tre funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

## a) Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	L.	3.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 133, al cambio di lire 1.800 = lire 239.000, cui si aggiungono lire 72.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 239.000 viene ridotto di L. 80.000 corrispondente ad un terzo della diaria (L. 231.000 + 69.000 quale quota media di contributi erariali, previdenziali, assistenziali, ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 300.000 x 3 persone x 5 giorni)	»	4.500.000
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tunisi (lire 775.000 x 3 persone = lire 2.325.000 + lire 116.000 maggiorazione del 5 per cento)	»	2.441.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	L.	9.941.000
		<hr/> <hr/>

In conclusione, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello Stato di previsione del Ministero della sanità, a decorrere dal 2000 e per ciascuno dei bienni successivi, è di lire 9.941.000, in cifra tonda lire 10.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alla disposizione prevista all'articolo 1 della Convenzione, si fa presente che lo scambio di funzionari e specialisti per la partecipazione a corsi di aggiornamento e seminari, può avvenire in relazione alla disponibilità dei posti nei rispettivi corsi di formazione presso il Ministero della sanità e previo rimborso delle spese da parte del Paese richiedente.

L'invio di funzionari italiani in Tunisia per le menzionate finalità è soltanto eventuale e, qualora dovesse verificarsi, verrebbe sostenuto con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della sanità.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





## CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanita' pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da possibili malattie infettive e diffuse degli animali e da zoonosi e facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e d'origine animale, convengono quanto segue:

## Articolo 1

1. Le parti promuoveranno:
  - a) la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e tunisini;
  - b) lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
  - c) l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di aggiornamento e perfezionamento ;
  - d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale ;
  - e) la partecipazione di specialisti a simposi e seminari organizzati da una delle Parti;
  - f) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e cio' che interessa la sanita' pubblica veterinaria ;
  - g) lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di prodotti biologici ( antigeni, sieri, vaccini ecc ).
2. 'Le modalita' di applicazione degli impegni di cui al comma 1 sono definite dalla Commissione mista di cui all'articolo 6.

## Articolo 2

1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a :
  - comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel piu' breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanita' animale e la salute pubblica nonche' delle relative misure adottate ;

- ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E.

## Articolo 3

1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare la salute umana ed animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro appartenenza ad Istituzioni ed Organismi internazionali.

## Articolo 4

1. Le Parti sospenderanno, dalle zone in cui si e' verificato un focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale .
2. I principi e le modalita' per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6.

## Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ed immediato per la salute pubblica o per la sanita' animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale.
2. Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni .

## Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene istituita una Commissione veterinaria mista italo - tunisina costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi .
2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno alternativamente a Roma e Tunisi e puo' costituire gruppi di esperti con specifici compiti.

## Articolo 7

1. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento delle formalità interne per la sua esecuzione.
2. La Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni; essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilità di denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza.

## Articolo 8

1. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere, se del caso, emendate e modificate previo accordo tra le due Parti.
2. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia in italiano ed in duplice copia in arabo, entrambi i testi fanno fede.

Tunisi Firma il 26 SEP. 1996

Per il Governo della  
Repubblica italianaPer il Governo della  
Repubblica tunisina

